



# Congresso di Stato

Seduta del: 9 MAGGIO 2005/1704 d.F.R.

Delibera n.3  
Pratica n.1837

**Oggetto: Regolamento per la fornitura di dati informatici**

## IL CONGRESSO DI STATO

viste le Leggi n. 70 e n. 71 del 23 maggio 1995;  
visti i Decreti n. 27 del 13 marzo 1984, n. 67 del 3 giugno 1986 e n. 140 del 26 novembre 1987;  
vista la delibera n. 24 del 28 agosto 1995;  
valutato il parere della Commissione Tecnica per l'Informatica;  
vista l'autorizzazione dell'Autorità per l'Informatica;  
acquisito il parere vincolante espresso dal Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali ex art. 16 della Legge n. 70 del 23 maggio 1995;  
sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia,

approva

l'allegato "Regolamento per la fornitura di dati informatici" e

invita

la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia, a divulgarlo nelle sedi e nelle forme che riterrà più opportune.

**IL SEGRETARIO DI STATO**

**Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:** dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dei Coordinatori di Dipartimento, dei Dirigenti degli Uffici e Servizi dello Stato, del Garante per la Protezione dei Dati Personali, dell'Ufficio Programmazione Economica

# **REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI DATI INFORMATICI**

## **Art. 1 Ambito legislativo**

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono emanate in applicazione dei Decreti 13 marzo 1984 n° 27, 3 giugno 1986 n° 67, del 26 novembre 1987 n° 140, delle Leggi 23 maggio 1995 n° 70 e 71, e della delibera n° 24 del 28 agosto 1995.

## **Art. 2 Fornitura di Dati**

Gli uffici della P.A., gli uffici degli enti autonomi statali, i privati cittadini, le associazioni e le persone giuridiche, possono richiedere il rilascio di dati, sia in forma aggregata statistica che in forma disaggregata nominativa.

## **Art. 3 Riservatezza**

Ai fini della tutela della privacy, i dati o le informazioni di cui all'art. 2, nonché quelli di cui all'art. 16 della legge n° 70 del 23 maggio 1995, sono strettamente legati all'utilizzo dei dati stessi nell'ambito dell'operatività degli uffici.

Per la fornitura di eventuali dati sensibili è necessaria l'autorizzazione preventiva del Garante.

## **Art. 4 Gestione delle Richieste di Dati**

Le richieste di dati si distinguono in relazione al soggetto richiedente:

1. Uffici della P.A. o Enti autonomi del settore pubblico allargato o Enti privati che svolgono servizi per conto dello Stato in base a disposizioni di legge vigenti;
2. Associazioni, enti e federazioni sportive senza scopo di lucro;
3. Soggetti privati;

Le richieste di dati si distinguono, inoltre, in relazione al supporto su cui viene trascritto il dato:

1. Tabulati cartacei
2. Etichette autoadesive in tabulato;
3. Supporto magnetico;
4. Supporto ottico;
5. Trasmissione per posta elettronica o per via telematica.

## Art. 5

### Richieste di Uffici Pubblici ed Enti privati che svolgono servizi per conto dello Stato

Le richieste inoltrate dagli uffici della P.A. e dagli Enti autonomi del settore pubblico allargato o Enti privati che svolgono servizi per conto dello Stato in base a disposizioni di legge vigenti, relative alla fornitura di dati archiviati nelle banche dati centralizzate dello Stato andranno presentate direttamente agli Uffici detentori dei dati stessi.

Tali richieste dovranno essere formulate in modo che sia possibile rilevare:

- a) I supporti richiesti;
- b) La tipologia dei dati richiesti;
- c) Il tracciato dei campi dati richiesti;
- d) L'ordinamento o l'aggregazione più generale
- e) Il tipo di selezione;
- f) L'utilizzo che si voglia fare dei dati.

Il dirigente dell' ufficio competente, analizzate le richieste potrà:

- 1) Nel caso in cui non si rilevino particolari problemi di riservatezza, trasmettere la richiesta con il visto di autorizzazione al Centro Informatico Statale;
- 2) Nel caso di richieste che prevedano un supporto magnetico od ottico o trasmissione per posta elettronica o per via telematica, nelle quali non vengano rilevati problemi di cui all'art. 3, trasmettere la richiesta con il visto di autorizzazione, alla Commissione Tecnica Informatica;
- 3) Nel caso in cui nella richiesta venga evidenziata la necessità di un parere del Garante per la tutela della privacy sui dati personali, ex legge n° 70 del 23 maggio 1995, trasmettere la richiesta al Garante

stesso e contemporaneamente alla Commissione Tecnica Informatica previa apposizione del proprio parere o visto di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Ufficio competente può autorizzare anche solo in parte l'estrazione, indicando i dati che non ritiene opportuno fornire.

## Art. 6

### Richieste di Associazioni, Enti e Federazioni sportive senza scopo di lucro

Le richieste da parte di associazioni, enti e federazioni sportive senza scopo di lucro, relative alla fornitura di dati archiviati nelle banche dati centralizzate dello Stato, andranno presentate direttamente agli Uffici detentori dei dati stessi, come da art. 5.

Il Dirigente dell'Ufficio competente, analizzate tali richieste, potrà:

- 1) Nel caso in cui non si rilevino particolari problemi di riservatezza, trasmettere la richiesta con il visto di autorizzazione al Centro Informatico Statale e all'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica;
- 2) Nel caso di richieste che prevedano un supporto magnetico od ottico o di trasmissione per posta elettronica o per via telematica, nelle quali non vengano rilevati problemi di cui all'art. 3, trasmettere la richiesta con il visto di autorizzazione alla Commissione Tecnica Informatica;
- 3) Nel caso in cui nella richiesta venga evidenziata la necessità di un parere del Garante per la tutela della privacy sui dati personali, trasmettere la richiesta al Garante stesso e contemporaneamente alla Commissione Tecnica Informatica previa apposizione del proprio parere o visto di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Ufficio competente può autorizzare anche solo in parte l'estrazione, indicando i dati che non ritiene opportuno fornire.

## Art. 7 Richieste di soggetti privati

Le richieste da parte dei soggetti privati, relative alla fornitura di dati archiviati nelle banche dati centralizzate dello Stato, andranno presentate direttamente agli Uffici titolari dei dati stessi, come da art. 5.

Il Dirigente dell'Ufficio competente, analizzate tali richieste, potrà:

- 1) Nel caso in cui non si rilevino particolari problemi di riservatezza, trasmettere la richiesta con il visto di autorizzazione al Centro Informatico Statale e all'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica;
- 2) Nel caso di richieste che prevedano un supporto magnetico od ottico o di trasmissione per posta elettronica o per via telematica, nelle quali non vengano rilevati problemi di cui all'art. 3, trasmettere la richiesta con il visto di autorizzazione alla Commissione Tecnica Informatica;
- 3) Nel caso in cui nella richiesta venga evidenziata la necessità di un parere del Garante per la tutela della privacy sui dati personali, trasmettere la richiesta al Garante che provvederà ad inviarlo anche alla Commissione Tecnica Informatica previa apposizione del proprio parere o visto di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Ufficio competente può autorizzare anche solo in parte l'estrazione, indicando i dati che non ritiene opportuno fornire.

Se i dati richiesti saranno utilizzati fuori territorio sammarinese o se le richieste provengono da soggetti non sammarinesi, dovranno comunque essere autorizzati con motivazione dal Garante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n° 70 del 23 maggio 1995.

## Art. 8 Distribuzione dei supporti

La consegna dei tabulati cartacei viene effettuata direttamente al personale degli Uffici Pubblici e degli Enti Autonomi di Stato o Enti privati che svolgono servizi per conto dello Stato in base a disposizioni di legge vigenti, da parte del Centro Informatico Statale.

La consegna dei tabulati a soggetti privati nonché dei supporti magnetici od ottici sia a soggetti pubblici che privati, avviene presso l'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica, previo versamento degli importi di pagamento dovuti.

## Art. 9 Costi delle richieste di Dati

Vengono distinti due tipi di elaborazioni con costi relativi diversi:

- a) elaborazioni standardizzate;
- b) estrazioni di tipo speciale di cui non esistono procedure standard o quando vengono richiesti particolari trattamenti di dati post estrazione.

Il costo per le elaborazioni di tipo a) comprendente la fornitura di tabulato cartaceo, viene stabilito in € 50,00 per estrazioni fino a mille soggetti, di € 60,00 per estrazioni oltre mille e fino a diecimila soggetti ed € 70,00 oltre i diecimila soggetti. A tali costi è previsto il costo aggiuntivo del supporto che viene stabilito in € 0,03 per etichetta autoadesiva ed € 25,00 per ogni supporto magnetico od ottico.

Il costo per le elaborazioni di tipo b) viene calcolato sulla base dei tempi di scarico del CIS-COOP, e dalle comunicazioni in merito da parte del Centro Informatico Statale all'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica.

## Art. 10 Elaborazioni periodiche

Viene prevista la possibilità di una fornitura periodica delle stesse elaborazioni, con autorizzazione unica, rinnovata annualmente e con pagamento anticipato.

Nel caso in cui venga effettuato l'abbonamento il calcolo dei costi avviene moltiplicando il costo di una singola estrazione per il numero di quelle ricorrenti con un abbattimento del 55%.

## Art. 11 Costi per le Associazioni

Nel caso di richieste effettuate dalle Associazioni, Enti e Federazioni Sportive riconosciute e senza scopo di lucro ex art. 6, viene applicato un ulteriore abbattimento dei prezzi totali pari al 30%.

## Art. 12 Pagamento e ritiro da parte dei soggetti privati, associazioni, enti e federazioni sportive riconosciute e senza scopo di lucro.

I pagamenti relativi da parte dei soggetti richiedenti potranno essere effettuati agli sportelli bancari, tramite apposito mandato di incasso emesso dall'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica secondo le modalità previste dal regolamento contabile amministrativo n° 75 del 7 giugno 2004.

Sarà cura dei soggetti richiedenti ex art. 12, ritirare il materiale preventivamente autorizzato presso l' Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica, dopo aver regolarizzato il pagamento.

## Art. 13 Pagamento e ritiro da parte degli Enti Autonomi dello Stato e degli Enti privati che svolgono servizi per conto dello Stato

In relazione agli Enti Autonomi di Stato e agli Enti privati che svolgono servizi per conto dello Stato in base a disposizioni di legge vigenti, l'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica avrà cura di tenere apposita contabilità dei costi relativi ai supporti, la quale verrà regolarizzata a fine anno unitamente ai costi totali di gestione del Centro Informatico Statale.

Nel caso in cui avvenga consegna di etichette autoadesive agli Enti predetti, il Centro Informatico Statale dovrà darne comunicazione all'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica.

Art 14  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione del Congresso di Stato

**Il presente sostituisce il regolamento precedentemente allegato.**